



SPORTELLO FISCALE **AFFILIATE E TESSERATI**

Circolare informativa

04/10/2021

Green Pass – ulteriori aggiornamenti

La presente circolare integra e sostituisce (per le parti oggetto di aggiornamento) la precedente circolare del 06/09 u.s. avente medesimo oggetto

Anche il mondo del lavoro sportivo è compreso nell'ambito di applicazione delle nuove norme in materia di obbligo del certificato vaccinale.

Con il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening – in G.U. del 21-09-2021 n. 127) il governo ha introdotto l'obbligo del green pass su tutti i luoghi di lavoro.

L'obbligo – **in vigore dal 15 ottobre p.v. fino al 31 dicembre 2021** (salvo ulteriori proroghe) – vale tanto per i lavoratori del pubblico impiego quanto per quelli del settore privato. E in questa seconda area rientrano anche tutti i lavoratori dello sport, senza distinzione tra dipendenti, collaboratori e anche volontari.

Quanto sopra si ricava dall'art. 3, comma 2 del D.L., ai sensi del quale:

“La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.”

La mancanza del certificato verde comporta che il lavoratore/collaboratore venga considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; tuttavia, per i giorni di assenza non gli verrà riconosciuto alcun tipo di retribuzione o compenso o emolumento.

A seguito dell'emanazione del suddetto D.L. Il Dipartimento dello sport ha aggiornato le proprie FAQ, ribadendo quanto sopra illustrato.

Per la lettura completa delle FAQ, potete consultare il sito del Dipartimento dello sport [Dipartimento per lo sport - FAQ \(governo.it\)](https://www.dipartimento-sport.gov.it/faq).

Si ricorda che la suddetta disposizione, per espressa previsione normativa “*non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.*”

Oltre alle persone che, per motivi di salute, certificate dal medico, non possono vaccinarsi sono **esenti dall'obbligo di green pass le fasce di età che ancora non possono essere sottoposte all'immunizzazione.**

In particolare, i minorenni sono divisi in due blocchi:

- per i ragazzi che **hanno compiuto 12 anni di età** (e che quindi possono fare il vaccino Pfizer) **il certificato verde è obbligatorio** per lo svolgimento di quelle attività per le quali il GP medesimo è richiesto (ivi compresa l'attività sportiva al coperto).
- Invece, **i bambini sotto i 12 anni di età non devono essere in possesso di green pass;**

Quanto sopra è stato chiarito dalle FAQ pubblicate sul sito del governo: www.dgc.gov.it.

A proposito di quanto sopra, si evidenzia che:

- Per i soggetti in relazione ai quali il GP è obbligatoriamente richiesto per lo svolgimento delle attività sportive (atleti > 12 anni) il possesso e la verifica del suddetto GP esauriscono gli obblighi richiesti dalla legge, fatto salvo il rispetto dei protocolli di distanziamento e sicurezza, e pur potendo gli esercenti degli impianti sportivi adottare misure ulteriormente restrittive. A tale proposito, la scrivente Federazione ritiene che la verifica del possesso del GP costituisca misura sufficiente per assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla legge, e che non si rendano necessarie ulteriori misure maggiormente restrittive;
- Per i bambini di età inferiore ai 12 anni l'esonero dal GP comporta che i genitori debbano autocertificare, per conto del minore, l'assenza di situazioni di rischio (presenza di febbre, assenza di contatti con soggetti positivi etc)

Si ricorda, infine, che i **bambini di età inferiore ai 6 anni**, oltre a essere esentati dall'obbligo di green pass, **possono non indossare la mascherina.**

Le suddette misure di sicurezza valgono anche in relazione all'organizzazione di eventi sportivi (gare, partite, tornei etc) con la presenza di pubblico (nel limite concesso in relazione alla capienza degli impianti), con la precisazione che, qualora l'organizzatore non sia in grado di garantire i meccanismi di controllo, l'evento dovrà necessariamente svolgersi in assenza di pubblico.

Distinti saluti

Giuliano Sinibaldi

